



## UNIONE CONTADINA

### unione delle lavoratrici e dei lavoratori della terra

#### Atto costitutivo

Il giorno 2 dicembre 2018 le/i sottoelencate/i si sono riunite/i in Ancona ed hanno convenuto quanto segue:

1 - Si è costituita, tra le/i sottoscritte/i, l'Unione Contadina:

il sindacato nazionale autogestito delle lavoratrici e dei lavoratori della terra, aderente all'Unione Sindacale Italiana (federata alla CIT, Confederacion Internacional del Trabajo).

2 - Tale sindacato si propone di dar voce, tutelare e raccordare tutte/i coloro che vivono, o comunque praticano, il lavoro della terra, a prescindere dalla situazione contrattuale, dalla condizione dirittuale (coltivazione diretta/usufrutto/bracciantato/etc.) e dall'ambito specifico (coltivazione, raccolta, pascolo, cura del verde, agricoltura sociale, etc.).

3 - L'Unione Contadina fa propri i principi e gli scopi statutari dell'Unione Sindacale Italiana. Il suo funzionamento, per quanto non previsto dal presente atto, è regolato dallo statuto dell'USI.

4 - Scopo dell'Unione Contadina è diffondere il mutuo appoggio tra i suoi aderenti, al fine di sostenere il diritto ad un lavoro libero dallo sfruttamento, autogestito e rispettoso della salute, della dignità umana e animale e dell'ambiente.

5 - L'Unione Contadina si propone come organizzazione di tutti i soggetti impegnati nel lavoro della terra, con la finalità di superare la logica autoritaria e capitalistica che regola gli attuali rapporti sociali. Il sindacato incentiva e promuove la creazione di strumenti e strutture di autogestione concreta.

6 - L'Unione Contadina favorirà le aggregazioni specifiche di settore, ed eventuali collaborazioni temporanee con altre organizzazioni, qualora ciò sarà valutato utile a sostenere rivendicazioni o lotte di settori specifici, ma sarà sempre orientata a raccordare i vari soggetti e sostenere la solidarietà reciproca tra lavoratori in un'ottica di classe.

7 - È compito degli iscritti attivare e sostenere, anche economicamente, il sindacato. La partecipazione sarà, secondo le proprie possibilità, di tipo attivo: proponendo e discutendo il proprio pensiero e, soprattutto, agendo in prima persona in difesa degli interessi della collettività.



8 - Le decisioni delle assemblee devono tendere all'unanimità; laddove questo non sia possibile, si farà in modo che le varie tendenze abbiano eguali opportunità di esprimersi e di svolgere iniziative differenti, purché queste non entrino in contrasto con le finalità e gli intendimenti dell'USI.

9 - Organi decisionali:

1. A) le assemblee locali (convocate ogni qual volta almeno 5 iscritti ne facciano motivata richiesta)
2. B) le assemblee regionali o interregionali (in base alla presenza, convocate almeno 1 volta l'anno da almeno 2 assemblee locali)
3. C) le assemblee nazionali (convocate almeno 1 volta l'anno, in raccordo tra le varie assemblee locali)
4. D) il congresso nazionale (con cadenza almeno quinquennale, convocato dall'assemblea nazionale)

10 - Organi esecutivi e strumenti comunicativi:

1. A) un tesoriere per ogni assemblea, nominato annualmente (con possibilità di dimissione e conferma)
2. B) eventuale redazione (nominata dalla relativa assemblea); strumenti orizzontali quali mailing-list
3. C) eventuali delegati (con compiti anche di segreteria, di rappresentanza, di trattative, o altro) nominati di volta in volta dalle singole assemblee a seconda delle eventuali esigenze (con possibilità di dimissione e conferma)

Documento approvato al 1° Congresso dell'Unione Contadina

il 02/12/2018